

## Comune di Cremona

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICI  
ERP DEL COMUNE DI CREMONA.

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA SCARONI FAUSTO ANGELO S.R.L. DI  
BRESCIA

CIG \_\_\_\_\_

### Scrittura Privata

#### premesse

– che con determinazione n. 1834/2021 del 15/10/2021 in atti del Comune di Cremona, si è provveduto a concludere con la ditta SCARONI FAUSTO ANGELO S.R.L. con sede in Brescia l’Accordo Quadro per i lavori in oggetto descritti, per un valore massimo dei lavori, al lordo del ribasso offerto e che potranno essere affidati nel corso dell’intera durata dell’Accordo Quadro, di € 148.000,00 oltre I.V.A. di legge, nel rispetto di determinate condizioni;

– che con contratto Rep. 82059 sottoscritto in data 11/11/2021 è stato concluso con l’impresa SCARONI FAUSTO ANGELO S.R.L. l’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

– che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi;

– che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, “Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti meccanici in edifici ERP del Comune di Cremona. Contratto attuativo n. 2 per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria alla ditta SCARONI FAUSTO ANGELO s.r.l. di Brescia” in atti del Comune di Cremona, si è provveduto ad

affidare alla ditta SCARONI FAUSTO ANGELO s.r.l. di Brescia i relativi lavori, per un importo di € 18.181,81 oltre IVA al 10%;

– che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'Impresa SCARONI FAUSTO ANGELO s.r.l.

– che è stato acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;

– che è stato trasmesso il Fascicolo informativo all'impresa,

**Tutto ciò premesso tra i signori**

GIOVANNI DONADIO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (di seguito Comune) nella sua qualità di Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione;

NOME COGNOME, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (C.F./P.I.V.A. \_\_\_\_\_) (di seguito Ditta);

**si conviene e si stipula quanto segue**

Il Comune di Cremona affida alla Ditta i seguenti lavori: "Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti meccanici in edifici ERP del Comune di Cremona. Contratto attuativo n. 2 per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria alla ditta SCARONI FAUSTO ANGELO s.r.l.", con l'osservanza delle condizioni fissate nel presente atto e nel contratto di Accordo Quadro su richiamato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati in quanto conservati dal Comune di Cremona e che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservato agli atti, anche se non materialmente allegato il piano operativo di sicurezza a carico dell'impresa e il Fascicolo Tecnico.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nella somma di € 18.181,81 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 20.000,00.

Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori del presente contratto è fissato entro 31 dicembre 2022, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per quanto riguarda le penali si applica quanto previsto dall'art 3.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito dell'appaltatore avrà raggiunto il 30,00% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate nel capitolato speciale, una volta accertata dalla D.L. la corretta e completa esecuzione delle opere.

La regolare esecuzione dovrà essere certificata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori acquisiti tutti i documenti e certificazioni previsti dalle normative.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta dichiara, per sé ed eventuali aventi causa, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

La ditta ha prodotto la polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, prevista dal contratto di accordo quadro e dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, la Ditta è obbligata a stipulare una polizza assicurativa da consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del presente contratto attuativo, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e che prevede una garanzia di

responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva.

La polizza, stipulata nella forma C.A.R. assicura le opere oggetto del presente contratto attuativo e le opere esistenti per una somma corrispondente all'importo del presente contratto attuativo. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari ad euro 500.000,00.

In caso di inadempimento del contratto da parte dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento previa ingiunzione della D.L..

La ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

La ditta si impegna per sé e per eventuali aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta dichiara di avere preso visione di tali Codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula del presente atto, ivi compresa la regolarità contributiva.

Cremona,

IL COMUNE DI CREMONA

LA DITTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".